



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GELMINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2026

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per la diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno

ONOREVOLI SENATRICI E SENATORI. – Il fenomeno dell’antisemitismo è in preoccupante crescita in Italia, in Europa e nel mondo. Ogni giorno gli ebrei si sentono minacciati da un clima di assurda ostilità nei loro confronti. In moltissimi da ogni Paese scelgono di trasferirsi in Israele per sentirsi più sicuri, per poter osservare il *Sabbath* e indossare la *kippah* senza timore. Secondo il Ministero dell’Aliya e dell’Assorbimento degli Immigrati il numero di stranieri che si sono stabiliti in Israele nel 2025 è aumentato di 21.900 nuovi immigrati arrivati in Israele da 105 Paesi.

Purtroppo, questa scelta non stupisce: l’odio contro gli ebrei è un’emergenza globale. Secondo i dati del Ministero dell’interno e quelli dell’Osservatorio sull’antisemitismo, il fenomeno è in aumento nel nostro Paese dopo il 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco di Hamas in Israele e della conseguente guerra a Gaza. Si registrano, inoltre, tendenze analoghe anche in Francia, Germania e Regno Unito. Più in generale, quella data ha segnato un punto di svolta: in Europa nei tre anni precedenti al *pogrom* del 7 ottobre gli episodi di antisemitismo si attestavano attorno ai 230 all’anno, nel 2024 si è arrivati a 874 casi, quasi quattro volte tanto. In Italia, soltanto nei primi nove mesi del 2025 l’Osservatorio Antisemitismo ha registrato circa 500 episodi di antisemitismo.

Questi numeri spiegano perché, come riporta la Relazione annuale del Centro di documentazione ebraica contemporanea, la gran parte degli ebrei preferisca nascondere la propria identità. Ne consegue che la lotta all’antisemitismo rappresenta una sfida imprescindibile nell’interesse generale di tutto il Paese e un compito indispensabile per la

tenuta democratica, la coesione sociale e la convivenza pacifica della nostra società.

L’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (*International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA*) è un’organizzazione intergovernativa, fondata nel 1998 e composta da 35 Stati membri, tra i quali l’Italia, 10 Stati osservatori e 7 sostenitori internazionali permanenti, che ha come scopo quello di rafforzare, far progredire e promuovere l’educazione, la memoria e la ricerca sull’Olocausto in tutto il mondo. Nella riunione svoltasi a Bucarest il 26 maggio 2016, l’IHRA ha approvato una definizione operativa di antisemitismo, la cui adozione da parte degli Stati membri dell’Unione europea è stata espressamente raccomandata nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 1° giugno 2017.

Il 6 dicembre 2018, il Consiglio dell’Unione europea, con la dichiarazione n. 15213/18, ha recepito la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA e ha rinnovato l’esortazione agli Stati membri « ad approvare la definizione giuridicamente non vincolante di antisemitismo utilizzata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) quale utile strumento di orientamento nell’istruzione e nella formazione, anche per le autorità di contrasto nelle loro iniziative volte a individuare e indagare sugli attacchi antisemiti in modo più efficiente ed efficace ». Numerosi Paesi europei ed extraeuropei, soprattutto sudamericani, hanno adottato, con diverse modalità, la definizione dell’IHRA. In Italia, la definizione è stata accolta nella riunione del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020.

Per promuovere e consolidare una cultura libera da stereotipi e pregiudizi sugli ebrei è

necessario diffondere conoscenza e consapevolezza sull'antisemitismo. Bisogna intervenire sulle fondamenta della società, insegnando la prevenzione del fenomeno nei percorsi scolastici. La scuola, infatti, è luogo di formazione ed educazione della persona e non soltanto di acquisizione di competenze. L'istituzione scolastica svolge un ruolo fondamentale nella formazione delle coscienze, perché non si limita a trasmettere nozioni, ma contribuisce in modo decisivo alla crescita umana degli studenti. Nello spazio scolastico i giovani imparano a confrontarsi, a rispettare regole comuni, a sviluppare il pensiero critico e a riconoscere il valore della responsabilità personale e collettiva. La scuola forma cittadini consapevoli, capaci di comprendere la complessità del mondo contemporaneo e di leggere obiettivamente la realtà.

Le disposizioni del presente disegno di legge sono state predisposte con la finalità di prevenire e contrastare discriminazioni, stereotipi e pregiudizi sugli ebrei, a partire dalla diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno.

L'articolo 1, ai fini dell'applicazione della presente legge, fornisce una definizione orientativa di antisemitismo, mutuata da quella utilizzata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA).

L'articolo 2 punta a rafforzare i programmi di formazione degli insegnanti con corsi finalizzati a fornire strumenti per prevenire e contrastare stereotipi e pregiudizi, gestire le discussioni su temi sensibili e intervenire efficacemente di fronte a linguaggi e comportamenti discriminatori.

L'articolo 3 prevede l'inserimento strutturale e continuativo della prevenzione dell'antisemitismo nella programmazione scolastica, attraverso percorsi interdisciplinari e progressivi che includano lo studio dell'Olocausto, della storia ebraica e delle forme storiche e contemporanee dell'odio, con particolare attenzione al pensiero critico, alla cittadinanza digitale e al contrasto della disinformazione e dei linguaggi d'odio.

L'articolo 4 promuove iniziative educative e progetti interdisciplinari, nonché collaborazioni di scuole e università con le comunità ebraiche e altri enti e istituzioni, ivi compresa la Commissione parlamentare straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza istituita presso il Senato della Repubblica.

L'articolo 5 dispone l'adozione, da parte di scuole e università, di strumenti per la segnalazione e la gestione degli episodi discriminatori e l'obbligo di comunicazione al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, che riferisce annualmente alle Camere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai fini della presente legge per « antisemitismo » si intende una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette, singolarmente o congiuntamente, verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i luoghi di culto ebraici.

Art. 2.

1. I Ministeri dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca promuovono corsi specifici che rafforzino i programmi di formazione destinati al personale, ai dirigenti e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché ai docenti e ai ricercatori universitari.

2. I corsi di cui al comma 1 sono finalizzati al riconoscimento di stereotipi e pregiudizi nei confronti degli ebrei, alla gestione di discussioni sensibili in aula, alla distinzione tra opinione, critica politica e discriminazione identitaria, nonché all'intervento tempestivo ed educativo di fronte a linguaggi o comportamenti discriminatori.

Art. 3.

1. La prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo sono inseriti in modo strutturale e continuativo nella programmazione scolastica, mediante un approccio interdisciplinare che coinvolga, almeno, le materie di storia, educazione civica, lettere e filosofia.

2. In attuazione del comma 1, le istituzioni scolastiche prevedono la definizione di un percorso formativo progressivo adeguato all'età degli studenti, che includa lo studio dell'Olocausto, della storia dell'ebraismo e delle comunità ebraiche, dell'evoluzione storica dell'antisemitismo e delle sue manifestazioni contemporanee, con particolare attenzione al linguaggio d'odio, al complottismo e alla disinformazione, diffusi anche attraverso i *social media*.

3. Nelle scuole sono attuate iniziative volte a rafforzare l'educazione al pensiero critico e alla cittadinanza digitale, l'analisi guidata di *fake news* e teorie del complotto e una riflessione consapevole sull'uso delle parole e delle immagini, sia negli spazi scolastici sia negli ambienti digitali.

4. La prevenzione dell'antisemitismo è esplicitamente inserita nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) di ogni scuola come parte integrante della sua missione educativa.

Art. 4.

1. Le istituzioni scolastiche e universitarie promuovono progetti e collaborazioni, preferibilmente permanenti, con le comunità ebraiche, gli istituti della memoria, i musei, le fondazioni storiche e le associazioni culturali, nonché con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza istituita presso il Senato della Repubblica o, eventualmente, con altra commissione straordinaria istituita dalle Camere per le medesime finalità.

2. Anche in correlazione con le iniziative previste in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 21, le scuole e le università favoriscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) incontri con storici, testimoni e rappresentanti delle comunità ebraiche;

b) laboratori, proiezioni, letture e mostre;

c) progetti interdisciplinari elaborati dagli studenti.

3. Il Ministero dell'istruzione e del merito può sostenere le iniziative di cui ai commi 1 e 2 tramite bandi annuali dedicati.

Art. 5.

1. Le istituzioni scolastiche e universitarie che ne sono sprovviste si dotano di strumenti e procedure al fine di:

a) consentire rilevazioni, segnalazioni e denunce, anche in forma anonima, degli episodi di discriminazione;

b) offrire ascolto e supporto psicologico ed educativo;

c) attivare percorsi di riparazione e responsabilizzazione.

2. Le scuole e le università comunicano gli episodi di antisemitismo al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo, sui quali il Coordinatore medesimo presenta una relazione annuale alle Camere.

€ 1,00